



Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

AC 3045

Proposte di modifica

1. Rimodulazione aperture
2. Autonomia regionale aperture
3. Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID
4. Revisione organici
5. Interventi sul dimensionamento scolastico
6. *Rapporto alunni docenti*
7. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto
8. Revisione criteri organico sostegno
9. TFA sostegno
10. Specializzazione docenti
11. Estensione Card formazione
12. Revisione criteri organici educatori
13. Indennità di rischio biologico
14. Assistenti tecnici

1. Rimodulazione aperture

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni

- Al comma 1 "50 per cento" è sostituito con "30 per cento"
- Il comma 2 è così riscritto:

*"Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 30 per cento e fino a un massimo del 50 per cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 50 per*

*cento e fino al 70 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.”*

**Motivazione [Rimodulazione aperture]** In considerazione dell'affollamento delle classi, dell'assenza di interventi per l'aerazione degli ambienti scolastici nonché delle difficoltà dell'organizzazione di trasporti scolastici che garantiscano standard di sicurezza adeguati si rende necessaria una rimodulazione della quota di studenti per la riapertura della scuola secondaria.

## **2. Autonomia regionale aperture**

All'articolo 3 al secondo periodo è soppresso il termine “non” conseguentemente sono eliminati il terzo e il quarto periodo.

**Motivazione [Autonomia regionale aperture]** risulta ragionevole prevedere che il processo di riapertura debba essere rivalutato su base regionale in base alla situazione epidemiologica dei territori.

## **3. Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID**

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

Il comma 6-quater dell'articolo 32 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 è riscritto come segue:

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 231-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così modificata:

“b) attivare in organico di diritto, ulteriori incarichi di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con decorrenza giuridica dall'1 settembre 2020 ed economica dalla presa di servizio, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.”

**Motivazione [Trasformazione in organico di diritto dell'organico COVID]:** appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano introdotte in modo permanente in organico di diritto. In caso di sospensione delle attività in presenza, riprenderebbero comunque le attività di didattica a distanza, pertanto per garantire la continuità didattica, è opportuno consentire ai lavoratori la prosecuzione dell'incarico in modalità di lavoro agile.

## **4. Revisione organici**

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico

2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

**Motivazione [Revisione organici]:** occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA che consenta una piena funzionalità dell'autonomia scolastica per il contrasto alla povertà educativa anche in situazioni di emergenza.

## **5. Interventi sul dimensionamento scolastico**

**All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma**

In considerazione della ripresa delle attività in presenza e dell'esigenza di una migliore organizzazione delle singole istituzioni scolastiche è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

**Motivazione [Interventi sul dimensionamento scolastico]** con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole perciò un ritorno alla normativa previgente a questo disposto dalla legge 111 al fine di una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche.

## **6. Rapporto alunni docenti**

**All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma**

In considerazione della ripresa delle attività in presenza è riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

**Motivazione [Rapporto alunni docenti]** Il miglioramento del rapporto alunni/docenti ha ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consente di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

## **7. Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto**

**All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma**

In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono ridefinite le piante organiche di cui all'art.6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Capo secondo del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con particolare attenzione al settore scolastico, l'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto in assenza di ragioni sostitutive e in presenza di posti in deroga assegnati per coprire effettive esigenze.

**Motivazione [Adeguamento organico di fatto all'organico di diritto]:** la modifica interviene in vista dello sblocco delle assunzioni sul 100% del turnover e per garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa grazie all'adeguamento dell'organico di fatto all'organico di diritto per il funzionamento degli uffici pubblici, in particolar modo nella scuola dove i posti in deroga sul sostegno costituiscono oggi più del 40% della pianta organica.

## 8. Revisione criteri organico sostegno

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**Motivazione [Revisione criteri organico sostegno]:** la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità.

## 9. TFA sostegno

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/22 al corso universitario per il conseguimento della specializzazione su sostegno di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Università 12 febbraio 2020, n. 95 sono ammessi in sovrannumero tutti i soggetti idonei alle precedenti selezioni o in possesso del servizio di almeno 24 mesi svolto su posto di sostegno nel sistema nazionale di istruzione. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

**Motivazione [TFA sostegno]:** in considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali risulta necessario pianificare procedure semplificate di specializzazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio per evitare che il prossimo anno almeno 40 mila insegnanti risultino in servizio su posti di sostegno senza specializzazione.

## 10. Specializzazione docenti

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione del ritardo di tutte le procedure concorsuali e della ripresa delle attività in presenza e in vista dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/22 al corso universitario per il conseguimento dell'abilitazione alla professione docente di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 2019, n. 59 sono ammessi in sovrannumero gli insegnanti che abbiano prestato più di 24 mesi di servizio nel sistema nazionale di istruzione con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo indeterminato al fine di favorire il passaggio di ruolo. Il corso può essere svolto anche in modalità telematica come disposto con decreto del Ministro dell'Università anche per le attività pratiche o di tirocinio da svolgere a distanza.

**Motivazione [Specializzazione docenti]:** risulta necessario pianificare procedure semplificate di abilitazione per consentire l'accesso ai ruoli al personale precario che da anni presta servizio e al personale di ruolo che vuole presentare domanda di passaggio.

### 11. Estensione Card formazione

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

Al fine di sostenere la formazione continua anche del personale scolastico è prevista l'assegnazione a tutto il personale docente, ATA ed educativo della carta elettronica di cui al comma 121 dell'articolo 1 della legge del 15 luglio 2015, n. 107, per un importo nominale di euro 250 per l'a.s. 2020/2021 e di euro 500 a decorrere dall'a.s. 2021/2022

**Motivazione [Estensione Card formazione]** Considerata la necessità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile e di organizzare la didattica a distanza con mezzi a disposizione del personale, è urgente superare la discriminazione tra i lavoratori a tempo determinato da quelli a tempo indeterminato e il personale docente da quello educativo e Ata con la previsione dell'estensione del bonus previsto dalla legge per i soli insegnanti di ruolo.

### 12. Revisione criteri organici educatori

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza nonché dell'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/22 sono rivisti i criteri di formulazione degli organici del personale educativo in deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, convertito Legge 15 luglio 2011, n. 111 sulla base dell'incremento della popolazione scolastica dei convitti e comunque in modo da prevedere la presenza di almeno un educatore per ogni istituzione scolastica.

**Motivazione [Revisione criteri organici educatori]** Il personale educativo è la figura professionale che i processi di crescita umana e civile sul piano psicopedagogico e relazionale, facendo anche da raccordo tra le famiglie, gli studenti, i docenti e la dirigenza per il recupero sociale di ragazzi a rischio dispersione. Ogni anno, tuttavia, nonostante il continuo aumento della popolazione scolastica dei Convitti ed Educandati Statali Nazionali, si assiste alla carenza di personale educativo. Questa circostanza richiede necessariamente il superamento dei parametri previsti dal D.P.R. 81/09 - Legge Gelmini- attuati con il decreto legge 06 luglio 2011, n° 111 che vincola la dotazione organica del personale docente educativo a quella dell'anno scolastico 2011/2012.

### 13. Indennità di rischio biologico

All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma

In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

**Motivazione [Indennità di rischio biologico]:** Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Pertanto, è ragionevole pianificare una riapertura della contrattazione per assegnare un forfait di 10 euro al giorno a quel personale che si sottopone a rischi e stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all'interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una "presunzione rilevante di rischio". Spetta, in sostanza, per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Lo stesso INAIL nel suo documento "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative", Nel 2011 afferma che "le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche in presenza.

Occorre riconoscere l'indennità di Videoterminalista al lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale videotermini, pc per venti ore settimanali. Il personale Amministrativo, Tecnico e Dsga trascorrono più di venti ore settimanali.

#### **14. Assistenti tecnici negli istituti comprensivi**

**All'articolo 3 si aggiunge il seguente comma**

Al comma 967 dell'articolo 1 della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 nel primo periodo, sostituire le parole "di 1.000 posti di personale assistente tecnico" con "fino a garantire un'unità di assistente tecnico per ciascuna scuola autonoma di cui al comma precedente". Conseguentemente eliminare il secondo periodo e inserire alla fine del terzo periodo il seguente: "Eventuali ulteriori risorse sono attinte dal fondo per l'organico dell'autonomia."

**Motivazione [Assistenti tecnici negli istituti comprensivi]** risulta ragionevole pianificare, in considerazione della crescente presenza della componente digitale nella didattica, una presenza stabile del personale tecnico in tutte le istituzioni scolastiche. Il contingente previsto dal presente provvedimento non è sufficiente poiché non solo gli Istituti comprensivi non avevano nel proprio organico la figura professionale dell'assistente tecnico informatico ma anche alcuni Istituti di Scuola Secondaria Secondo Grado ne sono sprovvisti. Queste figure professionali potrebbero anche svolgere il ruolo di animatori digitali, figura prevista dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 27 Ottobre 2015,

in quanto le mansioni che la normativa fornisce a tale figura potrebbero essere più agevolmente svolte da uno specialista dell'area informatica, che da un docente che dovrebbe essere formato e che comunque necessiterebbe del supporto di un tecnico specializzato.